



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

D.M. n.174/2019

VISTA la legge 11 agosto 1991 n. 266, *“Legge-quadro sul volontariato”*, ed in particolare l’art.15, in base al quale sono stati costituiti, presso le Regioni, fondi speciali finalizzati all’istituzione di *“centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività”*;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, art.2, comma 2, il quale prevedeva che ai fini dell’amministrazione di tali fondi speciali venisse costituito presso ciascuno di essi un apposito Comitato di gestione (CO.GE.);

VISTA la legge 6 giugno 2016, n.106, recante *“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”*, ed in particolare l’articolo 5, comma 1, lettera f), il quale annovera tra i principi e i criteri direttivi della delega la revisione dell’attività di programmazione e controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato (CSV);

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”*, ed in particolare: l’articolo 62, a norma del quale, al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV è istituito il FUN, fondo unico alimentato dai contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (FOB); gli articoli 64 e 65, che prevedono, rispettivamente, la costituzione dell’Organismo nazionale di controllo dei Centri di servizio per il volontariato (ONC) e delle relative articolazioni territoriali denominate Organismi territoriali di controllo (OTC), chiamate a svolgere funzioni di controllo dei Centri di servizio per il volontariato nel territorio di riferimento;

VISTO altresì l’art.101, comma 5, del sopra richiamato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il quale dispone che i Comitati di gestione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997 sono sciolti dalla data di costituzione dei relativi OTC, che il loro patrimonio residuo è devoluto entro novanta giorni dallo scioglimento al FUN, che i rispettivi presidenti ne diventano automaticamente i liquidatori;

VISTO il D.M. n. 88 del 23 luglio 2019, pubblicato in data 24 luglio 2019 sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it, di nomina dei componenti dell’OTC ambito 9: Lazio e Abruzzo;

PRESO ATTO che, come comunicato con nota prot. 39/19 dell’Organismo nazionale di controllo del 4 ottobre 2019, la d.ssa Carla Panzino Di Santo, già Presidente del CO.GE. Abruzzo ed attualmente liquidatore dello stesso, ha rassegnato in data 9 settembre 2019 le proprie dimissioni dall’incarico;

VISTO il verbale n.14 della seduta del 20 settembre 2019 del CO.GE. Abruzzo in liquidazione, dal quale risultano la presa d’atto delle dimissioni della d.ssa Carla Panzino Di Santo da parte dei componenti presenti, la sospensione temporanea di tutte le attività connesse alla liquidazione dell’Ente, nonché la disponibilità della componente del CO.GE. Abruzzo dr.ssa Cristina De Luca a svolgere le funzioni di liquidatore dell’Ente;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

CONSIDERATO che, a seguito delle dimissioni del liquidatore preindividuato dalla legge e in assenza di previsioni specifiche nella normativa di riferimento, è comunque indispensabile la nomina di un altro liquidatore che assicuri la necessaria continuità alla procedura di liquidazione e ne garantisca il buon esito finale della devoluzione del patrimonio residuo al FUN;

VISTI il curriculum vitae della Dr.ssa Cristina De Luca e la documentazione relativa alle incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi;

DECRETA

Articolo 1

(Sostituzione liquidatore)

Il liquidatore del CO.GE Abruzzo dr.ssa Carla Panzino Di Santo, individuato in via automatica per effetto dell'articolo 101, comma 5, del d.lgs. n.117 del 2017, in quanto già Presidente del Comitato, dimissionario, è sostituito dalla dr.ssa Cristina De Luca, già componente del medesimo CO.GE.

Articolo 2

(Clausola di non onerosità)

Dall'incarico di liquidatore di cui al presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3

(Disposizioni generali)

Al presente provvedimento sarà data pubblicità nelle forme previste dall'art.32 della legge 31 giugno 2009, n.69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it.

Roma, 25 novembre 2019

F.to

Nunzia Catalfo